

Penale Ord. Sez. 5 Num. 1474 Anno 2021

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udiienza: 11/09/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia

Nel processo a carico di

GARSI HAMZA nato il 11/01/1997

avverso la sentenza del tribunale di Bergamo del 4/07/2019

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, T.

Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.



RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha condannato Garsi Hamsa alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, per il reato di furto con strappo aggravato, perpetrato a bordo di un convoglio ferroviario.

2. Avverso la pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, invocando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'omessa applicazione, all'imputato, della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. risultando, invece, dalla complessiva motivazione della pronuncia l'intrinseca pericolosità dell'imputato.

3. Si impone, convertito il ricorso in appello, la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza funzionalmente competente.

3.1. Ed invero, l'espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero o l'allontanamento di un cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, di cui all'art. 235, primo 1, cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale facoltativa la cui mancata applicazione non richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da concreti e rilevanti elementi relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione (Sez. 1, n. 18901 del 21/03/2019, Hu Yanyan, Rv. 276186; Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Raczka Andrzej Tomas, Rv. 274652; n. 51161 del 2018 Rv. 274652).

3.2. Ciò posto, si osserva che la misura in esame ha, pacificamente, natura di misura di sicurezza personale che, quindi, trova la sua disciplina generale negli artt. 199 e ss. cod. pen. e che, dunque, può essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti – alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen. (come richiamati dall'art. 203 cod. pen.) – la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi (Sez. 4, n. 15447 del 14/03/2012, Nnake, Rv. 253507). La misura di sicurezza personale di cui si tratta non presenta alcun profilo di automatica obbligatorietà, essendo rimessa – al pari delle altre misure di sicurezza, a cui afferisce il regime giuridico stabilito in via generale dall'art. 202 cod. pen. – alla discrezionalità del giudice di merito, il quale la applica ogni volta che abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale.

La natura facoltativa della misura prevista dall'articolo 235 cod. pen. trova conferma nella lettera della norma, differente da quella che disciplina altri casi di espulsione, in particolare quello di cui all'art. 86 D.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Rv. 274652). Così, la natura facoltativa della misura regolata dall'art. 235 cod. pen. non comporta, in linea generale, uno specifico onere di esplicitazione della valutazione negativa (a meno che la motivazione resa in concreto non abbia esplicitato l'evenienza di elementi di pronunciata pericolosità sociale annessi alla sfera del condannato, circostanza che si riscontra nel provvedimento oggi impugnato).

3.4. Ritiene, in definitiva il Collegio che la possibilità logico-giuridica di desumere, in via implicita, la valutazione dell'assenza di pericolosità sociale determinativa della mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, non può più riproporsi in modo automatico quando la motivazione, resa in concreto, non affronti affatto il tema dell'applicazione o meno della misura di sicurezza dell'espulsione ma espliciti l'esistenza di elementi di pronunciata pericolosità sociale annessi alla sfera del condannato. Quando, invero, in assenza della disamina esplicita del tema della misura di sicurezza dell'espulsione stabilita dall'art. 235 cod. pen. la motivazione contenga l'enucleazione di concreti e rilevanti fattori indicativi della pericolosità sociale del condannato, viene meno ogni implicita valutazione negativa in ordine alla pericolosità stessa.

3.5. Sicché, nel caso al vaglio, a fronte di carenza di motivazione in punto di applicazione della misura di sicurezza, ma in presenza di espressi elementi di una non trascurabile pericolosità sociale del condannato, necessita la conversione dell'impugnazione in appello, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza funzionalmente competente, perché, quando viene meno la connessione con gli altri capi della sentenza, non sussiste ragione per escludere la competenza funzionale di tale organo, ai sensi degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di impugnazione limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, essendo stata omessa qualsiasi decisione sul punto. Viene, dunque, in rilievo la competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza, la quale viene derogata qualora l'impugnazione riguardi anche capi della sentenza diversi da quelli con cui è applicata la misura di sicurezza, ma che deve indirizzarsi al giudice naturale, ossia al Tribunale di sorveglianza, nel caso come quello in esame, all'esito dell'impugnazione il *thema decidendum* resti circoscritto alle sole misure di sicurezza.

p.q.m.



Convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

Così deciso il 11 settembre 2020